

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani» (341), d'iniziativa dei senatori Fabbri e Malagodi

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2, 7

MANZINI (DC) 7

NOCCHI (PCI) 7

«Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari» (795), d'iniziativa del senatore Agnelli Arduino

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 12, 13

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Pag. 13
DE ROSA (DC), *relatore alla Commissione* .. 12

«Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Genova '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"» (1110), d'iniziativa dei deputati Castagnola ed altri; Baghino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 13, 24, 25

ACQUARONE (DC) 22

AGNELLI Arduino (PSI) 24

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 24

SCARDAONI (PCI) 23

SPITELLA (DC) 24

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani» (341),
d'iniziativa dei senatori Fabbri e Malagodi
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani», d'iniziativa dei senatori Fabbri e Malagodi.

Comunico che, stante l'assenza del senatore Boggio, svolgerò io stesso le funzioni di relatore.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già approvato in sede referente dalla nostra Commissione nella seduta dell'8 giugno, apportandovi talune modificazioni suggerite dal Governo e fatte formalmente proprie dal relatore. Successivamente è pervenuta l'autorizzazione al trasferimento in sede deliberante, richiesta in precedenza dalla Commissione, per cui il dibattito può ora proseguire in tale sede, considerando acquisite le precedenti fasi procedurali e prendendo ad oggetto il testo modificato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani.

2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123.

3. Ha sede in Parma.

4. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare:

a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attività e alla vita di Giuseppe Verdi, nonchè delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti il filone culturale verdiano;

b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, nei suoi precedenti e negli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;

c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;

d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica;

e) offre consulenza scientifica ad istituti culturali italiani e stranieri, anche collaborando con essi.

È approvato.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Sono organi consultivi il comitato scientifico di cui al successivo articolo 7 e il comitato degli amici dell'Istituto di cui al successivo articolo 6.

È approvato.

Art. 3.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie da una terna di note personalità di cultura, designate dal Comitato di settore per gli istituti culturali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

3. Presiede il consiglio di amministrazione.

È approvato.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) il sindaco di Parma o suo delegato;
- c) il sindaco di Busseto o suo delegato;
- d) il presidente dell'amministrazione provinciale di Parma o suo delegato;
- e) il presidente della regione Emilia-Romagna o suo delegato;
- f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

- h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- i) il rettore dell'università di Parma;
- l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;
- m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto;
- n) il direttore del Conservatorio di musica di Parma.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, dura in carica cinque anni.

3. È responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformità, per la parte scientifica, del programma presentato dal comitato scientifico, di cui al successivo articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui al successivo articolo 6.

4. Fra i propri membri il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza il vice presidente dell'Istituto.

5. Il consiglio di amministrazione delibera su:

- a) la nomina del direttore dell'Istituto di cui al successivo articolo 8;
- b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- c) gli atti che comportino conseguenze sul patrimonio dell'ente;
- d) sullo stare o promuovere giudizi, in ogni sede, ivi inclusi quelli arbitrali, sulle transazioni e accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
- e) i limiti di spesa all'interno dei quali il presidente può procedere con propria ordinanza;
- f) il regolamento organico e dei servizi dell'ente e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni.

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi e può essere inoltre convocato ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.

È approvato.

Art. 5.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, indicato dal Ministro del tesoro e due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. Il collegio esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso, da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione in misura pari a quello stabilito per i consiglieri, determinato con la medesima procedura.

È approvato.

Art. 6.

1. Il comitato degli amici dell'Istituto è composto di membri nazionali e stranieri, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede.

2. Sono membri del comitato i cultori di studi verdiani e i rappresentanti di enti, oppure singoli privati, che operino in modo continuativo a favore dell'Istituto e contribuiscano finanziariamente o in altro modo significativo alla sua attività, nominati con deliberazione del consiglio di amministrazione.

3. Il comitato esprime il parere di cui al comma 3 dell'articolo 4 e collabora con il consiglio di amministrazione per la migliore attuazione dei programmi dell'Istituto.

4. Il comitato delibera un proprio regolamento in armonia con lo statuto e il regolamento dell'Istituto di cui al successivo articolo 10.

È approvato.

Art. 7.

1. Il comitato scientifico è organo consultivo dell'Istituto. Esso è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti, italiani e stranieri, in scienze musicologiche con particolare competenza nel settore degli studi verdiani.

2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e dura in carica quanto il consiglio stesso.

È approvato.

Art. 8.

1. Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, è nominato dal consiglio di amministrazione, con incarico biennale rinnovabile. Il consiglio di amministrazione ne determina altresì il trattamento economico.

2. Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige le attività, in esecuzione dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali compiti è coadiuvato dal segretario generale.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento fra il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.

È approvato.

Art. 9.

1. L'organico dell'Istituto è costituito da:

- a) il segretario generale, della nona qualifica funzionale;
- b) la segreteria tecnica, composta da un bibliotecario, due aiuto bibliotecari documentaristi, due coadiutori;
- c) la segreteria amministrativa, composta da tre impiegati dell'ex carriera di concetto di cui due della sesta e uno della settima qualifica funzionale, un impiegato dell'ex carriera esecutiva della quinta qualifica funzionale, due impiegati dell'ex carriera ausiliaria di cui uno della quarta e uno della terza qualifica funzionale;

2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto è quello del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

È approvato.

Art. 10.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione predispone uno schema di statuto e uno schema di regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

È approvato.

Art. 11.

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, di enti pubblici e privati.

È approvato.

Art. 12.

1. La legge 26 febbraio 1963, n. 290, è abrogata.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente per esprimere il nostro accordo sul provvedimento in esame che del resto conclude una vicenda già maturata nel corso della IX legislatura, alla quale tutti i Gruppi politici hanno dato il loro fattivo contributo. Ritengo che possano essere superate anche quelle perplessità di natura generale che il senatore Boggio, durante la presentazione del disegno di legge, aveva messo in evidenza sia in relazione alla struttura sia in relazione alle finalità dell'Istituto nazionale di studi verdiani. Tuttavia devo sottolineare che permane un problema di natura finanziaria: il provvedimento non risolve il problema del finanziamento pubblico all'Istituto, come testimonia l'articolo di rinvio. Desidero segnalare tale aspetto in quanto se viene adottata una certa decisione potremmo trovarci in futuro di fronte ad un simile atteggiamento in altre situazioni. Infatti, onorevoli senatori, un conto è riconoscere un finanziamento all'Istituto nazionale degli studi verdiani nell'ambito di un elenco di istituzioni culturali di valenza nazionale che viene esaminato annualmente, un conto è prevedere un'assegnazione specifica e finalizzata da parte del bilancio dello Stato a favore della organizzazione, ristrutturazione e amministrazione di questo ente. Il provvedimento al nostro esame non risolve certo questo problema, mentre dovremmo essere più precisi in quanto - come ho già detto - potremmo creare un precedente.

Comunque il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare è molto importante in quanto valorizza - e gli dà una sistemazione - il lavoro dell'Istituto nazionale di studi verdiani dandogli la possibilità di poter operare in maniera programmata nel tempo.

Signor Presidente, colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per anticipare l'adozione di una iniziativa che ci sembra ormai matura. Da più parti ci vengono segnalate analoghe esigenze di promozione culturale e sostegno agli studi ed alle rappresentazioni musicali per Rossini con riferimento alla città di Pesaro. Questa città ha bisogno di organizzarsi definitivamente affinché anche nel settore della ricerca degli studi rossiniani si possa raggiungere un obiettivo simile a quello proposto per l'Istituto nazionale degli studi verdiani. Annuncio una nostra iniziativa in tal senso, per la quale presenteremo un disegno di legge.

MANZINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento al nostro esame, in quanto risolve positivamente una situazione che si trascinava da troppo tempo in termini non accettabili. Sicuramente questo provvedimento garantisce per il futuro uno sviluppo più armonico di questo ente.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, faccio presente che, ai fini di una migliore redazione del testo, è opportuno apportarvi alcune modifiche di coordinamento.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, metto nuovamente ai voti gli articoli nel testo coordinato, di cui do lettura:

Art. 1.

1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani.

2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in Parma.

3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare:

a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attività e alla vita di Giuseppe Verdi, nonché delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano;

b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;

c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;

d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica;

e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.

È approvato.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Sono organi consultivi il comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6, e il comitato scientifico, di cui all'articolo 7.

È approvato.

Art. 3.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalità di cultura, designate dal Comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.

È approvato.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) il sindaco di Parma o un suo delegato;
- c) il sindaco di Busseto o un suo delegato;
- d) il presidente della provincia di Parma o un suo delegato;
- e) il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato;
- f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- i) il rettore dell'università di Parma;
- l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;
- m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto;
- n) il direttore del Conservatorio di musica di Parma.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica cinque anni.

3. È responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformità, per la parte scientifica, al programma presentato dal comitato scientifico, di cui all'articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6.

4. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza fra i propri membri il vice presidente dell'Istituto.

5. Il consiglio delibera su:

- a) la nomina del direttore dell'Istituto, di cui all'articolo 8;
- b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- c) gli atti che importino conseguenze sul patrimonio dell'ente;
- d) il promuovere giudizi o resistervi, in ogni sede, ivi inclusi i giudizi arbitrali; le transazioni e l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
- e) i limiti di spesa entro i quali il presidente può procedere con propria ordinanza;
- f) il regolamento organico e dei servizi dell'Istituto e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

6. Il consiglio è convocato almeno una volta ogni tre mesi, quando il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.

È approvato.

Art. 5.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, indicato dal Ministero del tesoro e due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Istituto; esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'ente; controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti; vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa.

4. I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione in misura pari a quello stabilito per i consiglieri, determinato con la medesima procedura.

È approvato.

Art. 6.

1. Il comitato degli amici dell'Istituto è composto da membri nazionali e stranieri e dal presidente dell'Istituto, che lo presiede.

2. Sono nominati membri del comitato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i cultori di studi verdiani e i rappresentanti di enti, oppure singoli privati, che operino in modo continuativo a favore dell'Istituto e contribuiscano finanziariamente o in altro modo significativo alla sua attività.

3. Il comitato esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 3, e collabora con il consiglio di amministrazione per la migliore attuazione dei programmi dell'Istituto.

4. Il comitato delibera un proprio regolamento in armonia con lo statuto e con il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 10.

È approvato.

Art. 7.

1. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti, italiani e stranieri, in scienze musicologiche con particolare competenza nel settore degli studi verdiani.

2. Il comitato è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo ha nominato.

È approvato.

Art. 8.

1. Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne determina il trattamento economico. L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile.

2. Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige le attività, in esecuzione dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali compiti è coadiuvato dal segretario generale.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento fra il consiglio stesso e il comitato scientifico.

È approvato.

Art. 9.

1. L'organico dell'Istituto è costituito da:

- a) il segretario generale, della nona qualifica funzionale;
- b) la segreteria tecnica, composta da un bibliotecario, due aiuto bibliotecari documentaristi, due coadiutori. Le qualifiche funzionali sono definite dal regolamento organico;
- c) la segreteria amministrativa, composta da tre impiegati dell'ex carriera di concetto di cui due della sesta e uno della settima qualifica funzionale, un impiegato dell'ex carriera esecutiva della quinta qualifica funzionale, due impiegati dell'ex carriera ausiliaria di cui uno della quarta e uno della terza qualifica funzionale.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto è quello del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

È approvato.

Art. 10.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione predispone uno schema di statuto e uno schema di regolamento, entrambi da approvarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

È approvato.

Art. 11.

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, di enti pubblici e privati.

È approvato.

Art.12.

1. La legge 26 febbraio 1963, n. 290, è abrogata.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

«Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari» (795), d'iniziativa del senatore Agnelli Arduino.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari», d'iniziativa del senatore Agnelli Arduino.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Come ha detto il Presidente, la Commissione ha già esaminato in sede referente il provvedimento, e in quella circostanza era stato approvato il solo articolo 1, accogliendo l'invito contenuto nel parere della Commissione affari costituzionali a sopprimere l'articolo 2. Infatti, in ordine a quest'ultimo articolo erano state avanzate alcune perplessità in quanto ritenuto pleonastico. In realtà, signor Presidente, l'articolo 2 si prospetta come una norma di interpretazione autentica di quanto affermato nel testo dell'articolo 1.

Pertanto, alla luce di questa più approfondita valutazione, propongo di reintrodurre l'articolo 2, nel testo originario del presentatore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'articolo 1. Per quanto riguarda l'articolo 2, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente.

È approvato.

Art. 2.

1. L'esclusione dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario associato di coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline disposta dall'articolo 44, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non riguarda coloro che siano stati membri della commissione per i giudizi di idoneità di cui all'articolo 51 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Genova '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"» (1110), d'iniziativa dei deputati Castagnola ed altri; Baghino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Genova '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il

mare"», d'iniziativa dei deputati Castagnola, Biondi, Cerofolini, Chella, Cordati Rosaia, Faraguti, Filippini Rosa, Forleo, Lagorio, Manfredi, Montessoro, Orsini Bruno, Sanguineti e Zoppi; Baghino, Rallo, Poli Bortone e Tatarella, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, il testo approvato dalla Camera il 2 giugno scorso è stato trasmesso al Senato il 9 giugno e sollecitamente assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante dal Presidente del Senato. Altrettanto sollecitamente ho ritenuto opportuno iscriverlo all'ordine del giorno, assumendo io stesso il compito di relatore per sottolineare la reale urgenza che si pervenga all'esame (che sarà egualmente approfondito, non ne dubito) del testo ed alla definitiva votazione del provvedimento.

A mio parere vi è una reale necessità di dare sollecita e compiuta base legislativa ed il conforto del Parlamento italiano ad una iniziativa di notevole respiro, che dovrà svolgersi dal 15 maggio al 15 agosto del 1992 in Genova, per celebrare la ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America.

L'insieme delle opere da realizzare, secondo il testo del disegno di legge, è di tale mole che realmente debbo pensare essere il tempo a disposizione molto limitato, come del resto è stato sottolineato anche dagli organi di stampa in questi giorni.

Desidero innanzitutto presentare brevemente la natura e il significato dell'iniziativa dell'Esposizione internazionale specializzata sul tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare», e mi permetterò quindi di rievocare, con qualche considerazione generale, il significato che la stessa riveste nel momento storico attuale, nell'interesse del nostro paese, nella prospettiva di una valutazione sempre più penetrante del genio colombiano, che il V centenario ripropone alla meditazione degli storici.

L'iniziativa è di tipo internazionale e risponde ad un modello ben codificato da convenzioni, norme e protocolli applicativi fra vari Stati affinosi negli scorsi decenni, sin dalla prima Convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928. Il modello è quello dell'«Esposizione internazionale specializzata».

Secondo la formulazione assunta in detta Convenzione, si intende per esposizione speciale la presentazione - su invito per via diplomatica a vari Stati - dei risultati conseguiti in una sola scienza, o in una sola tecnica, o per una sola materia prima od un solo bisogno elementare. Pertanto il titolo che assumerà anche l'esposizione del 1992 a Genova risponde in senso lato a questi requisiti: il mare e la nave saranno considerati sotto il profilo delle tecnologie marine, delle scienze correlate, geografiche, nautiche, astronomiche, eccetera, e sotto il profilo del bisogno elementare di scambio e di veicolo di civiltà che il mare rappresenta per l'uomo. La consapevolezza del valore potenzialmente elevato di studio, di documentazione e di riflessione che l'occasione dell'Esposizione speciale può fornire è stata ben presente nelle relazioni che hanno accompagnato la presentazione dei disegni di legge n. 1278 e n. 2640 alla Camera dei deputati; e questo contenuto è emerso anche nella pur limitata (a giudicare dai resoconti parlamentari) discussione che la Commissione VII della Camera ha dedicato al provvedimento.

Va ricordato, a questo punto, che l'iniziativa della Esposizione specializzata internazionale si presenta all'attenzione parlamentare facendo seguito ad una legge recente dello Stato italiano, la legge 8 agosto 1985, n. 418, dal titolo: «Celebrazione del V centenario della Scoperta dell'America», con la quale già il Parlamento ha deciso di finanziare una serie di attività e di manifestazioni incentrate sullo studio e l'approfondimento della figura e dell'opera di Cristoforo Colombo, valutando altresì «la civiltà di prevalente matrice latina che dalla scoperta dell'America ha ricevuto particolare impulso» (comma 1 dell'articolo 1).

L'ampio mandato che questa legge affida al Ministero dei beni culturali e ambientali per realizzare il programma predisposto dal Comitato nazionale già costituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982 (e successive modificazioni e integrazioni) viene così precisato al comma 2 dell'articolo 1:

«2. Le iniziative e le manifestazioni comprese nel programma di cui al precedente comma 1 possono tra l'altro riguardare:

- attività editoriali;
- attività espositive;
- interventi di restauro sui beni di interesse storico e artistico connessi alla vita ed alla famiglia di Cristoforo Colombo;
- attività congressuali;
- attività scientifiche e culturali internazionali in Italia e nei Paesi in cui il V centenario della scoperta dell'America viene ricordato;
- collaborazione con enti pubblici e privati per far meglio conoscere l'opera colombiana».

Pertanto, sembra a noi di rilevare che la proposta che stiamo esaminando si iscriva in questa già espressa volontà del Parlamento, ma ne ampli la portata in sede internazionale, definendo così anche lo strumento che verrà adottato: quello dell'Esposizione mondiale specializzata.

Dalla lettura del fascicolo di documentazione che è stato distribuito si può notare l'evoluzione del concetto di «esposizione specializzata» nel corso di questi decenni.

Peraltro, la legge n. 418 - pur valida in se stessa - è apparsa limitata negli aspetti culturali e si è intesa l'esigenza di aumentare gli orizzonti, i fini ed i mezzi, soprattutto, con i quali celebrare degnamente il V centenario della scoperta del «Nuovo mondo», mediante la proposizione di un successivo strumento legislativo, che non abroga, ma perfeziona il precedente.

Ritornando a considerare l'iniziativa oggetto del disegno di legge n. 1110, e cioè un'Esposizione mondiale specializzata dal titolo: «Cristoforo Colombo: la nave ed il mare», sarà opportuno ricordare che, ovviamente, tali iniziative sono ambite anche per i riflessi positivi che possono avere sul piano economico richiamando l'attenzione di vaste masse di persone, flussi turistici, «ricadute» positive nell'immagine del Paese e su varie attività economiche.

Naturalmente, in Europa, sono soprattutto l'Italia e la Spagna i Paesi maggiormente interessati ed impegnati nella realizzazione di iniziative celebrative del V centenario della scoperta dell'America. E in Spagna e in Italia le città di Siviglia e di Genova.

A Genova e a Siviglia, fin dall'inizio degli anni Ottanta fu impostato un complesso di contatti per ottenere, nella sede dell'Ufficio internazionale delle Esposizioni, le assegnazioni per queste due città di due delle «Esposizioni» del 1992.

Ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione internazionale di Parigi del 1928, completata dai protocolli del 1948 e del 1966, le Esposizioni mondiali sono infatti classificate come universali e specializzate. A Siviglia è stata affidata quella universale e a Genova quella specializzata. Quest'ultima riguarderà le «Esplorazioni marittime, i mezzi e gli strumenti di navigazione, dall'età di Colombo ai giorni nostri», da cui il titolo più sintetico già ricordato.

Si deve far presente che il Bureau International des Exposition ha già approvato il progetto presentato dall'Italia, che riguarda anche aree, edifici e manufatti interessati ricadenti nel perimetro espositivo, che l'Ente Colombo '92 dovrà utilizzare per allestire (nel senso più ampio) l'esposizione.

A tal punto dunque ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che ci invita a recepire accordi internazionali.

La proposta che la Camera ha approvato, riunificando i disegni di legge nn. 1278 e 2640, si prefigge di tradurre in strumento operativo questo impegno internazionale, ormai assunto, con l'intento soprattutto di fissare chiaramente due parametri:

- 1) su quali stanziamenti complessivi si potrà contare;
- 2) quali saranno le autorità operative che - nello spazio ormai breve di 4 anni - dovranno realizzare i programmi previsti.

In questo senso è apparso necessario un nuovo testo di legge, rispetto alla legge n. 418 del 1985, che formalizzi e dia una struttura all'impegno italiano per l'Esposizione evitando conflitti di competenza fra Ministeri e che stabilisca una armonica suddivisione di compiti.

Richiamo ora, molto succintamente, lo schema del disegno di legge.

Per realizzare la necessaria autorità di coordinamento, che sia anche responsabile nei confronti internazionali e rappresenti l'Italia presso il Bureau des Expositions internationales, come la Convenzione richiede, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 1110 in esame prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, del Commissario generale dell'Esposizione. Il comma 3 dell'articolo 1 definisce poteri e compiti del Commissario stesso, e cioè i seguenti:

«3. Il Commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi all'Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione concernente le Esposizioni internazionali di cui al comma 2».

Il comma 4 dell'articolo 1 fissa il finanziamento necessario all'attività del suo ufficio.

Stabilita chiaramente l'autorità di coordinamento e responsabile della complessa operazione, l'articolo 2 determina l'autorità esecutiva, recitando:

«1. La realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato "Colombo '92", già costituito dalla regione Liguria, dalla provincia, dal comune, dal consorzio autonomo del porto di Genova e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico».

Fissa, inoltre, gli adempimenti cui l'ente è tenuto nella gestione dei fondi ad esso assegnati, sia nei termini di rendicontazioni periodiche, che finali (articolo 2, comma 3).

Il finanziamento dell'ente, per lo svolgimento delle attività previste, è assicurato da quanto è disposto al comma 2 dell'articolo 2, ed è quantificato in 225 miliardi da ripartire in sei esercizi.

Con l'articolo 3, si fa obbligo di legge alle amministrazioni pubbliche interessate di mettere a disposizione dell'ente Colombo '92 le aree, edifici e manufatti ricadenti nel perimetro espositivo che - come si è detto - sono già approvate dal Bureau International des Expositions.

Si stabiliscono, ovviamente, alcune norme di garanzia:

«La realizzazione delle opere di carattere permanente, secondo le competenze dell'ente definite dall'articolo 2, dovrà avvenire direttamente a cura dell'ente nel rispetto delle procedure di legge per le opere pubbliche; eventuali concessioni per la gestione delle stesse dovranno improrogabilmente scadere entro il 30 giugno 1993».

Si stabilisce altresì il carattere transitorio dell'ente Colombo 1992, precisando all'articolo 3 (commi 2 e 3) che:

«2. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate entrano a far parte del demanio statale a partire dal 1° luglio 1993. Esse sono concesse in via prioritaria agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. Dalla data di cui al precedente comma l'ente Colombo '92 è soppresso e cessano le funzioni del Commissario».

Finalmente, con l'articolo 4, si dettano norme di salvaguardia per le procedure e per le competenze in materia: questo articolo viene incontro a legittime preoccupazioni, espresse nella discussione che si è svolta presso la Commissione VII della Camera, in merito al pericolo che si derogasse (con la costituzione del Commissario e di un ente apposito) a precise norme generali dello Stato. Credo che le preoccupazioni in tal senso possano ritenersi fugate.

Con l'articolo 5 si dettano norme per la copertura finanziaria del provvedimento: mi sembra opportuno leggerle, per l'evidente importanza.

Sono letteralmente le seguenti:

«1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartire in sei esercizi a decorrere dal 1987.

2. All'onere relativo al quadriennio 1987-1990, pari a complessive lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 15 miliardi per il 1987, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Esposizione internazionale di Genova per il cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America" e, quanto a lire 25 miliardi per

ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento "Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Debbo avvertire che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che l'onere indicato al comma 1 dell'articolo 5 decorra dall'anno finanziario in corso.

Conseguentemente, il parere favorevole è condizionato alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 5 con il seguente nuovo comma:

2. All'onere relativo al triennio 1988-1990, pari a complessive lire 75 miliardi si provvede, quanto a lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento "Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane"».

Ricordo che sono stati anche espressi, dalla 1^a e dalla 13^a Commissione, i seguenti pareri:

«La 1^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole».

«La 13^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime all'unanimità parere favorevole.

Ad avviso dell'estensore, in particolare, è opportuna la concentrazione nell'ente Colombo '92 di tutte le attività di realizzazione anche tenendo conto della successiva devoluzione delle opere permanenti al demanio statale e della loro concessione agli enti pubblici che hanno costituito l'ente espositivo.

Eguale è necessaria la previsione della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei progetti relativi agli spazi e sedi espositive ed alle connesse opere di urbanizzazione.

Inoltre, qualche perplessità può destare la mera riconferma di norme procedurali di diritto comune la cui presenza, in seno all'articolo 4, si giustificava maggiormente nel testo approvato dal Comitato ristretto della VII Commissione della Camera dei deputati che, con il primo comma, prevedeva ampie possibilità di deroga agli strumenti urbanistici vigenti con norma poi soppressa a seguito del contrario - e forse ingiustificato - parere della Commissione lavori pubblici. Le perplessità non inficiano, comunque, il giudizio positivo sul disegno di legge di cui si raccomanda l'urgente approvazione. Acquarone, estensore».

Onorevoli senatori, farò adesso qualche considerazione sulla portata politica e culturale dell'iniziativa «Esposizione internazionale Colombo 1992: la nave e il mare».

L'Italia non può mancare, nella celebrazione del V centenario della scoperta dell'America, di offrire al mondo intero un luogo appropriato ed un momento di riflessione, documentaria, scientifica, promozionale nello stesso tempo, della portata storica dell'avvenimento. Per questo motivo, deve offrire non un'occasione «retorica» e «locale» ma di respiro internazionale.

A questo mira l'iniziativa assunta con l'Esposizione, e ci auguriamo che l'ente Colombo 1992 sappia interpretare questa esigenza con il massimo rigore, ma anche con fantasia. Sarà gradito per questa Commissione ricevere, tramite il Ministro dei beni culturali, maggiori informazioni sui programmi elaborati dall'ente, ed anche - nei prossimi anni - rapporti sullo stato di avanzamento dell'allestimento delle opere e manifestazioni.

Anche se il disegno di legge non lo prevede, credo sia diritto del Parlamento essere informato su questa impresa, che certamente interessa anche il profilo ed il prestigio dell'Italia verso l'opinione pubblica internazionale.

Va tuttavia ricordato, a tutti noi, che l'Esposizione internazionale 1992, pur rappresentando forse il momento più eclatante delle previste celebrazioni, non esaurisce tutto il programma delle iniziative già assunte, ed in corso.

Come ha ricordato il Vice presidente del Senato, senatore Taviani - illustre cultore delle memorie colombiane e studioso del grande genovese, presidente altresì della Commissione nazionale colombiana - inaugurando la serie delle manifestazioni celebrative in Roma, alla presenza del Capo dello Stato, il programma nazionale delle celebrazioni comprende tre iniziative.

Anzitutto, la «Nuova raccolta colombiana».

La Commissione scientifica del Comitato nazionale, nella sua prima riunione, aveva preso in considerazione l'ipotesi di una ristampa anastatica di quell'insuperabile monumento storiografico che è stato e rimane la «Raccolta Colombiana» del 1892.

Ha dovuto tuttavia rilevare che, dal 1892 a oggi, la storiografia colombiana ha compiuto progressi che comportano modifiche di orientamento su alcuni punti nodali. Sussistono alcuni documenti allora non conosciuti, qualcuno anche rilevante. Soprattutto s'impone l'esigenza della documentazione geografica, che nel 1892 mancava integralmente e che è stato possibile acquisire solo a partire dal 1940, con i metodi più recenti di esplorazione aerea.

Come si esprime Taviani:

«È nel frattempo emersa anche l'esigenza di approfondire - rispetto alla stagione storiografica del 1892 - alcuni temi marginali e altri essenziali: le condizioni storiche di Genova, della Liguria e di Chio nella seconda metà del Quattrocento; la puntualizzazione delle vicende di Colombo in Spagna nei sette anni che vanno dal 1485 al 1492; l'esatta consistenza del rapporto Toscanelli-Colombo, quasi sicuramente indiretto; le postille e la loro datazione; l'identificazione in due personaggi distinti: sia padre Marchena e padre Pérez; sia Beatrice de Bobadilla marchesa di Moya e Beatrice de Bobadilla sposa e poi vedova di Hernan de Peraza. Infine, importantissima, la rivalutazione del "punto di vista dell'altro" che soltanto in questi ultimi decenni si è finalmente e

giustamente imposto all'attenzione dell'opinione pubblica e degli studiosi.

La Nuova raccolta rappresenterà, con i suoi 26 volumi, alcuni in più tomi, la summa degli studi fin qui svolti sulla grande scoperta di Cristoforo Colombo, con un'amplissima serie di riferimenti alle produzioni scientifiche delle Scuole di tutto il Mondo».

Sino a questo momento, sono stati pubblicati (a cura del Poligrafico e Zecca dello Stato) tre volumi: «il Giornale di bordo del 1° viaggio»; i testi di «Pietro Marturé d'Anghiera» (criticamente per la prima volta esaminati); una monografia di Gaetano Ferro, presidente della Società geografica italiana, coadiuvato da validi colleghi e collaboratori, sulla situazione geografica della Liguria al tempo di Colombo.

La seconda iniziativa è la Mostra per le Cento Città. È una mostra didascalica: trenta pannelli che rispondono alle domande: chi fu veramente Cristoforo Colombo? Come nacque il suo disegno di «buscar el Levante por el Poniente?».

I trenta pannelli, editi anch'essi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mostrano fotografie di significative località geografiche, riproduzioni gigantografiche di documenti d'archivio, carte nautiche antiche e recenti. Ogni pannello è dotato di ampie didascalie esplicative, in lingua italiana e spagnola, italiana e inglese, italiana e francese, italiana e tedesca, italiana e russa, italiana e giapponese.

La mostra è permanente, non itinerante, ed è già stata inaugurata con notevole successo a: Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Tucuman, La Plata, Santa Fé, Montevideo; Quito, Guayaquil e Cuenca; Lima e Arequipa; Asuncion; Caracas, Maracaibo, Valencia e Ciudad de Guayana; l'Avana; Mexico, Guadalajara e Monterey; Columbus Ohio; Chio in Egeo.

In Italia a Roma; a questa seguiranno Genova, Moconesi, Savona, Noli e Firenze e poi il Nordamerica, vari paesi d'Europa, Asia, Africa e Oceania.

La terza è la mostra degli «argenti genovesi», che vogliono evocare, attraverso significative figurazioni di storie colombiane, l'eccezionale potenza finanziaria di Genova nei secoli XVI e XVII dopo e in conseguenza della scoperta dell'America; al tempo stesso confermano quanto sia stato sempre vivo e profondo il culto dei genovesi verso il concittadino che fu, con Cook e Magellano, il più grande marinaio di tutti i tempi.

L'Esposizione internazionale Genova 1992 potrà essere un'occasione preziosa anche per approfondire gli studi colombiani, oltre che per interessare necessari rapporti commerciali fra i popoli.

Cristoforo Colombo non fu soltanto un esperto cartografo ed espertissimo uomo di mare (uno dei migliori e più stimati dell'epoca, anche prima del viaggio in America, secondo il biografo Padre Bartolomeo Las Casas) ma anche un autodidatta, studioso assiduo delle principali teorie cosmologiche e geografiche, nonché profondo conoscitore dei principali autori dell'epoca, dal Toscanelli ad Enea Silvio Piccolomini (il futuro Papa Pio II), la cui *Historia rerum* postillò accuratamente, al cardinale Pierre d'Ailly, esegeta di Aristotele e studioso delle teorie cosmologiche dei Padri della Chiesa, che nella sua *Imago mundi* teorizzò, sulla scorta della tradizione geografica classica,

la vicinanza delle terre delle Colonne d'Ercole al Catai ed al Cipango descritti da Marco Polo.

Molti, nel corso di questi 5 secoli, si sono posti la domanda fondamentale: «come il Colombo è giunto a maturare, con incredibile certezza, la possibilità di una rotta occidentale per le Indie».

L'acuto spirito di osservazione, la grande competenza marinara, probabilmente acquisita nei precedenti viaggi nelle Azzorre e in altre coste settentrionali e meridionali dell'Atlantico, gli permisero di intuire l'esistenza di un vento - gli alisei - permanente, stabile, di profondità, indice di una enorme fascia di oceano fino allora ignorata. Il doppio regime prevalente da ponente a levante, e da levante a ponente a seconda della latitudine, fu probabilmente la seconda e necessaria intuizione per assicurare la possibilità del viaggio di andata e di ritorno.

Inoltre dalle sue memorie si evince un altro aspetto interessante: egli risolse uno dei maggiori problemi riscontrati durante i lunghi viaggi, cioè quello della nutrizione, ed allontanò lo spettro dello scorbuto. È significativo il fatto che Colombo riempì la cambusa di olio, di vino e di cipolle, alimenti non deperibili e molto ricchi di vitamine. Evidentemente nel corso delle esperienze precedenti aveva maturato la cognizione della necessità di organizzare i suoi viaggi verso l'ignoto in maniera diversa.

Sulla sicurezza di Colombo di giungere in tempi brevi alle nuove terre, Las Casas ricorda che l'esploratore genovese parlava di quelle terre «come se le tenesse sotto chiave nella sua stanza».

A testimoniare questa sicurezza (impregnata di fervida fede cattolica) vi sono anche le condizioni dettate da Colombo per la realizzazione dell'impresa, giudicate inizialmente esose ed inaccettabili dai sovrani di Spagna e poi da questi accolte nelle «Capitolazioni di Santa Fè» (17 aprile 1492), un vero e proprio contratto tra la Corona di Spagna e il neo-ammiraglio, nel quale era minuziosamente indicata la «quota di partecipazione» di quest'ultimo alle spese e ai «dividendi» dell'impresa.

Del resto il viaggio, che fu finanziato non solo dalla Corona di Spagna, ma anche da banchieri italiani, si rivelò un eccellente investimento, considerato che il costo iniziale fu, anche per l'epoca, veramente esiguo. Nel 1903 lo storico americano Thacher, concludendo una ricerca sulla dimensione finanziaria dell'impresa, affermava: «...qualunque valutazione si faccia guardando il risultato raggiunto, noi lo possiamo considerare come il più felice investimento di denaro dal tempo che oro, argento e rame furono conati in monete».

Allora, il principale onere finanziario era costituito dall'allestimento delle navi, mentre quello che si chiamerebbe oggi il «contenuto tecnologico» dell'impresa fu assai limitato: lo strumento più preciso era la bussola, mentre la velocità era calcolata ad occhio, lo scorrere del tempo era indicato da una clessidra, e il calcolo della posizione veniva effettuato con l'ausilio dell'astrolabio, probabilmente l'unico strumento di navigazione astronomica a disposizione della piccola flotta. Tale penuria tecnica evidenzia ancora di più l'eccezionale abilità marinarsca di Colombo, alla quale, del resto, hanno reso omaggio nel tempo numerosi storici esperti di marina, tra cui l'esploratore francese Charcot e gli ammiragli Morrison e Nunn.

Il Parlamento nazionale è chiamato a contribuire alle celebrazioni di un grande figlio della Patria italiana. Egli, divenuto sotto molti aspetti «mitico» nella tradizione popolare, è anche il simbolo di un'età felice del nostro paese, senza la quale non vi sarebbe l'età moderna: e cioè l'età rinascimentale.

Predisponiamo, dunque, gli strumenti legislativi ed operativi per questa celebrazione, in spirito di fraternità con la grande nazione spagnola.

Rivolgo alla Commissione questo invito, anche perchè ritengo che si tratti di un'occasione irripetibile per il Parlamento italiano.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ACQUARONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tanti anni di professione forense mi hanno insegnato che quando un difensore ha esposto così puntualmente tutte le argomentazioni a sostegno della sua tesi, come ha fatto testè il presidente Bompiani, continuando a parlare si corre il rischio di rovinare tutto. Perciò a nome di tutti i senatori genovesi ringrazio il Presidente non solo per la cortesia usata nei confronti di un argomento che riguarda strettamente la mia città (anche se in effetti ha risonanza internazionale), ma anche per la rapidità con cui ha voluto affrontare questo tema.

Inoltre intendo ringraziare il Presidente per la sua relazione, che rappresenta un notevole contributo culturale allo studio della figura di Cristoforo Colombo nella civiltà europea e mondiale. Intendo ringraziare anche l'onorevole Sottosegretario per la cortesia mostrata nel corso della discussione del provvedimento.

Nel merito desidero fare soltanto una breve considerazione di carattere formale. Dinanzi alla Commissione bilancio il Governo ha sostenuto la tesi che una proposta di legge di iniziativa parlamentare, a differenza di una iniziativa governativa, non può fare riferimento, per reperire la copertura finanziaria, a fondi previsti in esercizi scaduti ed impegnati originariamente per quello scopo. Mentre posso anche concordare sul principio, non posso non manifestare notevoli perplessità in ordine alla differenziazione tra disegni di legge di iniziativa parlamentare e disegni di legge di iniziativa governativa. Proprio la rapidità con cui siamo costretti a legiferare per permettere a Genova di recuperare il tempo perduto rispetto a Siviglia non ci consente di fare polemiche di questo tipo. Infatti la città di Siviglia ha già stanziato da lungo tempo cifre notevolmente superiori a quella prevista nel presente provvedimento a favore delle celebrazioni colombiane.

Auspicio perciò la rapida approvazione del provvedimento al nostro esame, ma ritengo opportuno suggerire una modifica del comma 1 dell'articolo 5 in senso conforme al parere espresso dalla Commissione bilancio. Infatti la suddetta Commissione non ha sindacato l'entità dello stanziamento annuale previsto (300 miliardi), ma ha prospettato l'opportunità di far decorrere lo stanziamento stesso dall'esercizio finanziario in corso e non dal 1987. Peraltro debbo ricordare che l'esposizione terminerà nel 1992 e che non è possibile operare finanziamenti *a posteriori*. Desidero infine avanzare un suggerimento, nel senso di procedere, in sede di coordinamento, ad emendare, in conseguenza della modifica proposta dalla Commissione bilancio, il

comma 1 dell'articolo 5 riducendo a cinque gli esercizi finanziari menzionati.

Per quanto riguarda le perplessità espresse nel parere della 13^a Commissione, desidero chiarire che si tratta soltanto di rilievi formali. Nell'articolo 4 originario si diceva: «È data all'Ente possibilità di derogare agli strumenti urbanistici» e di seguito, ovviamente, si riconfermavano una serie di norme procedurali di diritto comune. Da un punto di vista formale, una volta soppresso il primo comma, che prevedeva questa deroga, l'espressione: «resta ferma la competenza» assume un carattere piuttosto pleonastico perchè è ovvio che la competenza resta ferma. Comunque, poichè ritengo prevalente l'esigenza di approvare il disegno di legge con la massima sollecitudine, non insisto sulla necessità di questa correzione formale.

SCARDAONI. Signor Presidente, desidero innanzitutto associarmi alle considerazioni svolte dal collega Acquarone, ringraziare lei per la brillante e approfondita presentazione del disegno di legge al nostro esame, che rappresenta indubbiamente una iniziativa di elevato valore storico e culturale, e quindi annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento in esame, presentato da esponenti di tutte le parti politiche e di cui primo firmatario è proprio il deputato comunista Castagnola.

Per quanto concerne, in particolare, lo stanziamento previsto nel provvedimento, desidero rilevare che questo è senz'altro significativo anche se di molto inferiore a quanto previsto da altri paesi per la stessa iniziativa o a quelli previsti solitamente per iniziative simili. Le somme stanziare non mancheranno di produrre effetti positivi in termini generali in quanto questa iniziativa è oggi seguita con grande interesse a livello internazionale e particolarmente negli Stati Uniti, per cui è seriamente presumibile che si creino correnti turistiche importanti, alimentate anche dalla ricerca da parte di questi paesi delle loro origini, in direzione di Genova e, in generale, dell'Italia. In particolare, desidero segnalare le positive conseguenze dell'iniziativa su Genova e sulla Liguria. I finanziamenti previsti, infatti, non riguardano solo l'Esposizione ma anche la realizzazione di progetti importanti sotto il profilo urbanistico. Nel progetto a cura di Renzo Piano è, tra l'altro, previsto il recupero del porto vecchio e di edifici portuali in disuso da adibire a centri culturali e direzionali e ad attività ricreative, con notevole ricaduta sulla vita e sull'attività della città. Occorre ricordare che Genova e tutta la Liguria stanno attraversando attualmente un periodo di trasformazione particolare - i colleghi sapranno dei processi in corso nei settori siderurgico e cantieristico - che comporta costi notevoli, anche in termini sociali. L'Esposizione potrà contribuire anche a questa trasformazione, che dovrà vedere il rafforzamento di un settore terziario avanzato. Gli stanziamenti previsti nel provvedimento non saranno investiti, quindi, solo a scopo celebrativo ma anche per realizzare importanti strutture che porteranno benefici all'intero paese e, in particolare, alla Liguria.

Naturalmente, tutte queste iniziative non possono non essere inquadrare nelle nobilissime parole del Presidente circa il valore storico, culturale e scientifico della vicenda di Colombo.

SPITELLA. Signor Presidente, desidero aggiungere solo poche parole per confermare il voto di piena adesione del Gruppo della Democrazia cristiana al provvedimento in esame e richiamarmi ai concetti da lei espressi nella relazione così ampia e ricca di elementi e alle considerazioni esposte dal collega Acquarone. Noi siamo fiduciosi che questa iniziativa consentirà di realizzare al meglio gli obiettivi che il provvedimento si prefigge e ci auguriamo che, collegando questo intervento con quello precedentemente stabilito, l'Italia sia in grado di partecipare in maniera degna a questo grande evento di rievocazione di uno dei fatti fondamentali della storia italiana. Per queste considerazioni, la mia parte politica esprime - come ho già detto - un voto pienamente favorevole.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, desidero anch'io esprimere l'adesione incondizionata del mio Gruppo, che vede alcuni suoi rappresentanti fra i firmatari del provvedimento.

Ritengo che l'occasione data dal provvedimento debba essere colta per incoraggiare gli studi colombiani e per diffondere la consapevolezza del significato che l'evento della scoperta dell'America ha avuto nella storia di tutto il mondo. Do in particolare la mia adesione quale rappresentante delle popolazioni adriatiche. Quindi, in questo caso tutti i mari d'Italia concordano e partecipano alla celebrazione dei nostri navigatori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli senatori, ritengo che questo avvenimento non sia di carattere locale anche se - come è stato giustamente sottolineato con orgoglio di patria - Genova ha largamente contribuito, insieme a Venezia, alla storia della marineria italiana. Quindi, questo sposalizio tra i rappresentanti della sponda adriatica e tirrenica ci trova perfettamente consenzienti, anche se in effetti dobbiamo riconoscere che Genova ha avuto la capacità di espandersi al di fuori delle Colonne d'Ercole. Comunque, non volendo introdurre elementi di discordia tra i rappresentanti dei due mari, è con soddisfazione che prendo atto di questo accordo generale.

Onorevoli senatori, questo avvenimento ha carattere internazionale - come molto bene evidenzia il disegno di legge al nostro esame - e noi, con orgoglio nazionale, dobbiamo valorizzare l'occasione derivante dalla celebrazione di Colombo, questo grande navigatore, che si inserisce in una folta schiera di altri illustri personaggi del nostro Rinascimento. Dobbiamo valorizzare queste grandi personalità del Rinascimento, per sottolineare il nostro passato, il nostro prestigio e la nostra capacità di diffondere civiltà.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Signor Presidente, intervengo brevemente anche perchè la sua pregevole relazione ha pienamente illustrato le caratteristiche e la finalità del disegno di legge al nostro esame, provvedimento che esalta la figura di Cristoforo Colombo e il messaggio che deriva dalla sua impresa nell'ambito internazionale e dà significato alla sua impresa.

Il Governo deve innanzitutto ringraziare il Parlamento per la rapidità con cui ha affrontato l'esame di questo disegno di legge, che fa seguito alla ricordata legge n. 418, anche essa dedicata alla celebrazione del V centenario della scoperta dell'America. Quel provvedimento – come gli onorevoli senatori ricorderanno – avviava ad un momento di riflessione in materia di iniziative commemorative della impresa di Cristoforo Colombo, attraverso l'apposito comitato nazionale costituito presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali ed il comitato scientifico animato dalla presenza del vice presidente del Senato, senatore Taviani.

L'ampio consenso che si registra su questo provvedimento sarà un viatico in qualche modo positivo per l'attività che, da un punto di vista operativo, compete alle autorità locali (è questo un aspetto significativo del provvedimento che va sottolineato) raccolte nell'ambito dell'apposito ente istituito in collegamento con il Ministero dei beni culturali ed ambientali. Genova e la Liguria potranno essere protagoniste di un avvenimento di cui non sfuggono i collegamenti anche a livello internazionale – come opportunamente è stato sottolineato – da un lato con gli Stati Uniti d'America e dall'altro lato con la Spagna che ha anch'essa organizzato una serie di iniziative significative.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 «Colombo '92», Esposizione internazionale specializzata avente come tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare».

2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione concernente le Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il Commissario generale dell'Esposizione.

3. Il Commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il Commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione concernente le Esposizioni internazionali di cui al comma 2.

4. Per il finanziamento dell'attività del Commissario è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il Commissario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i

beni culturali e ambientali il piano annuale di attività relativo all'anno successivo; è tenuto altresì a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonchè, entro il 1° luglio 1993, il rendiconto finale.

È approvato.

Art. 2.

1. La realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato «Colombo '92», già costituito dalla regione Liguria, dalla provincia, dal comune, dal consorzio autonomo del porto di Genova e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Allo svolgimento delle attività dell'ente concorre lo Stato con un contributo di 295 miliardi da ripartire in cinque esercizi. Le spese di funzionamento dell'ente sono a carico dei soggetti di cui al primo comma.

3. L'ente è tenuto a presentare, per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo annuale delle spese e, per il relativo riscontro di competenza, il rendiconto delle somme ricevute dallo Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla chiusura di ogni anno solare. Entro sei mesi dalla definitiva conclusione dell'Esposizione, l'ente presenta altresì il rendiconto finale delle spese.

È approvato.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1993, le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a mettere a disposizione dell'ente «Colombo '92» le aree, gli edifici e i manufatti ricadenti nel perimetro espositivo. Le aree, gli edifici e i manufatti interessati sono definiti dall'ente sulla base del progetto già approvato dal Bureau International des Expositions. La realizzazione delle opere di carattere permanente, secondo le competenze dell'ente definite dall'articolo 2, dovrà avvenire direttamente a cura dell'ente nel rispetto delle procedure di legge per le opere pubbliche; eventuali concessioni per la gestione delle stesse dovranno improrogabilmente scadere entro il 30 giugno 1993.

2. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate entrano a far parte del demanio statale a partire dal 1° luglio 1993. Esse sono concesse in via prioritaria agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. Dalla data di cui al precedente comma l'ente «Colombo '92» è soppresso e cessano le funzioni del Commissario.

È approvato.

Art. 4.

1. Per gli interventi edilizi nella zona espositiva è richiesta la concessione rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle medesime leggi.

3. Resta ferma la competenza dell'Ufficio del Genio Civile in materia edilizia.

4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica il disposto dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5. I progetti interessanti la realizzazione degli spazi e delle sedi espositive, nonché quelli per l'adeguamento delle relative opere di urbanizzazione, hanno natura di opera pubblica. L'approvazione dei progetti medesimi da parte dell'ente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

È approvato.

Art. 5.

1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartire in sei esercizi a decorrere dal 1987.

2. All'onere relativo al quadriennio 1987-1990, pari a complessive lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 15 miliardi per il 1987, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento «Esposizione internazionale di Genova per il cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America» e, quanto a lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento «Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Onorevoli senatori, secondo il parere espresso dalla Commissione bilancio, ho presentato su questo articolo due emendamenti. Il primo tende a sostituire, al comma 1, la parola: «sei» con la parola: «cinque» e la data: «1987» con la data: «1988».

L'altro emendamento tende a sostituire il comma 2 dell'articolo 5 con il seguente:

«2. All'onere relativo al triennio 1988-1990, pari a complessive lire 75 miliardi, si provvede, quanto a lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto

ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento "Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane"».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato al comma 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartire in cinque esercizi a decorrere dal 1988.

2. All'onere relativo al triennio 1988-1990, pari a complessive lire 75 miliardi, si provvede, quanto a lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento «Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI